



6. PATROCINI

6. PATROCINI

Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

Nel presente capitolo viene regolamentata la concessione del patrocinio e dell'uso del marchio CRI. Il patrocinio si configura quale riconoscimento simbolico, sostegno, promozione o tutela che l'Associazione riconosce a iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, celebrative, con diretta attinenza con la missione istituzionale dell'Associazione.

Il patrocinio a nome della CRI può essere autorizzato unicamente dal Presidente Nazionale. Il marchio da utilizzare dovrà contenere necessariamente l'indicazione territoriale del Comitato territorialmente attinente all'iniziativa. Il marchio CRI senza l'indicazione territoriale può essere usato solo per iniziative nazionali.

I presidenti territoriali possono quindi concedere il patrocinio del proprio Comitato solamente dopo essere stati autorizzati a livello nazionale.

Il termine iniziativa è da intendersi come evento, convegno, congresso, seminario, corso, attività di formazione, ricerca, indagine conoscitiva, mostra, rassegna, premio, iniziativa, opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).

6.1 Disposizioni generali e ambito di applicazione

La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del marchio CRI non possono avere carattere oneroso per l'Associazione e non comportano benefici finanziari diretti di alcun genere a favore del soggetto richiedente. I patrocini possono essere concessi a una singola iniziativa e non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini. Non possono inoltre essere accordati in via permanente o utilizzati per altri effetti giuridici, e non possono essere concessi per sostenere iniziative a scopo di lucro, anche indiretto.

Nessun beneficio economico per l'Associazione può essere legato alla concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del marchio CRI.

La concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all'utilizzo del marchio. L'eventuale richiesta in tal senso va formulata espressamente (anche contestualmente alla richiesta di concessione di patrocinio). In ogni caso l'utilizzo del marchio CRI è subordinato alla concessione del patrocinio.

6.2 Criteri per la concessione del patrocinio - Beneficiari

Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del marchio CRI sono concessi a enti pubblici o privati, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, di notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa.

Il patrocinio viene concesso nel rispetto dei seguenti criteri:

- coerenza e pertinenza dell'oggetto con le finalità statutarie dell'Associazione;
- rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori associativi;
- autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell'ente che richiede la concessione;
- assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e l'Associazione;
- assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine dell'Associazione.

6.3 Presentazione della domanda

La richiesta di concessione del patrocinio va presentata minimo 60 giorni prima dell'iniziativa al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, o in alternativa ai Presidenti territoriali e regionali che a loro volta inoltreranno la richiesta al Comitato Nazionale.

6. PATROCINI

Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, può avere a oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del marchio CRI e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie a individuare esattamente il soggetto richiedente e a illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.

6.4 Procedimento di concessione

La concessione del patrocinio e dell'uso del marchio CRI sono di competenza esclusiva del Presidente Nazionale e degli uffici preposti.

Verificata la completezza della domanda, la coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa con i fini istituzionali dell'Associazione, l'istruttoria si conclude con eventuale approvazione e relativo provvedimento finale.

Nel caso di concessione all'uso del marchio CRI, gli uffici preposti provvedono all'invio al beneficiario del marchio CRI, con il contestuale invio delle linee guida per il suo corretto utilizzo.

La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.

6.5 Adempimenti derivanti dalla concessione

I soggetti patrocinati utilizzano la denominazione e il marchio CRI con la dicitura "Con il patrocinio della Croce Rossa Italiana" e sono autorizzati formalmente al patrocinio e alla menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Associazione.

Con la concessione del patrocinio l'Associazione non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione la Croce Rossa Italiana potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione anche elettronica del soggetto destinatario del patrocinio.

L'Associazione non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dalle modalità tecnico-operative di svolgimento dall'iniziativa/manifestazione organizzata.

6.6 Recessione

La Croce Rossa Italiana, e i suoi comitati territoriali, possono in qualunque momento recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione, o per sopravvenute ragioni di opportunità.

Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'erroneo utilizzo della dicitura "patrocinio" e del marchio CRI, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.